

# Calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2009-2010

T.A.R. Veneto, Sez. II 13 ottobre 2017, n. 916 - Pasi, pres.; Mielli, est. - LAC - Lega per l'abolizione della caccia (avv. Rizzato) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Peagno e Munari) ed a.

**Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2009-2010 - Utilizzo del piccione domestico o «columba livia» quale richiamo vivo - Caccia in forma vagante nel mese di gennaio - Immissione nelle aziende faunistico venatorie della pernice rossa, specie non autoctona.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente L.A.C. (Lega per l'abolizione della caccia) con il ricorso in epigrafe impugna la deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 14 luglio 2009, recante il calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2009 – 2010, per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e dell'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alla previsione di cui all'art. 11, lett. B) della delibera che ammette l'utilizzo del colombo indicato come "piccione domestico" quale richiamo vivo, quando invece una tale possibilità deve essere esclusa in quanto si tratta di specie che non è annoverata tra quelle utilizzabili a tal fine e non appartiene alle specie della fauna selvatica cacciabili;

II) irragionevolezza con riguardo alla previsione di cui al punto A, in combinato disposto con il punto n. 3 delle premesse e dell'art. 2, lett. E dell'allegato B (forme di caccia) nella parte in cui la Regione non si è attenuta al parere consultivo espresso dall'Ispra che sconsigliava di autorizzare la caccia in forma vagante nel mese di gennaio, perché questo è il periodo più ostico per gli animali che devono dedicare tutte le energie nella difficile ricerca del cibo;

III) irragionevolezza e violazione dell'art. 12 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, relativamente al punto A in combinato disposto con il punto n. 4 delle premesse, e dell'art. 2, lett. g), e art. 9 allegato B (specie oggetto di caccia) nella parte in cui ammette l'immissione nelle aziende faunistico venatorie della pernice rossa, specie non autoctona;

IV) irragionevolezza relativamente alla previsione di cui al punto A in combinato disposto con il punto n. 4 delle premesse, dell'art. 2, lett. e), e all. B (specie oggetto di caccia) nella parte in cui consente di cacciare per il periodo più lungo della stagione venatoria (dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010) alcune specie che secondo l'Ispra dovrebbero essere particolarmente protette, ovvero il combattente e la moretta.

Si sono costituite in giudizio la Regione Veneto e l'Azienda faunistica La Rocchetta in qualità di controinteressata replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 971 del 29 ottobre 2009, dandosi atto che nel corso della trattazione orale le doglianze di cui al secondo motivo erano state verbalmente abbandonate, è stata accolta la domanda cautelare con riguardo al primo motivo, e l'efficacia della deliberazione impugnata è stata sospesa per la parte in cui ammetteva l'utilizzo del piccione come richiamo vivo.

Con ordinanza presidenziale n. 387 del 26 aprile 2016, è stata disposta l'acquisizione di elementi istruttori, e la parte ricorrente con memoria depositata il 12 maggio 2016, ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del terzo e del quarto motivo.

La Regione, in prossimità della pubblica udienza, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse anche con riguardo al primo motivo e la parte ricorrente non ha replicato alle argomentazioni proposte.

Alla pubblica udienza del 27 settembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo deve essere accolta, in quanto a seguito della sopra citata ordinanza cautelare di accoglimento la Regione senza alcuna riserva vi ha ottemperato disponendo con deliberazione della Giunta regionale n. 3874 del 15 dicembre 2009, che il piccione Columba livia non è utilizzabile come richiamo vivo, e tutti i calendari venatori che si sono successivamente susseguiti hanno fatto esplicito riferimento a tale deliberazione sul punto.

Il secondo motivo invece deve essere respinto, perché l'indicazione contenuta nel parere dell'Ispra costituisce un mero suggerimento (si afferma infatti che "la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre", utilizzando il condizionale) che la Regione ha recepito per una parte, e motivatamente superato per l'altra.

Infatti il provvedimento impugnato ha recepito tale indicazione nel senso di escludere la caccia nel mese di gennaio per un certo numero di specie ritenute più vulnerabili (la caccia è ammessa per un numero di specie inferiore rispetto a quelle consentite dall'art. 18, comma 1, lett. b, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che indica le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), e l'ha motivatamente superata osservando che in gennaio la caccia da appostamento

prevale sulla caccia vagantiva, dato che gli abbattimenti numericamente maggiori vengono realizzati in questo mese notoriamente nelle aziende faunistico venatorie vallive e nella zona vallivo lagunare ove si caccia l'avifauna acquatica quasi esclusivamente da appostamento, senza che sul punto la parte ricorrente abbia opposto alcun argomento.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al primo, terzo e quarto motivo, mentre deve essere respinto con riguardo al secondo motivo.

Le peculiarità della controversia, per la risalenza della lite e la complessiva condotta della Regione che ha ottemperato all'ordinanza cautelare, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente per l'opera prestata a seguito della delibera provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve in primo luogo essere confermata l'ammissione, stante la non manifesta infondatezza delle censure proposte, ed in secondo luogo deve essere rilevato come il compenso debba essere liquidato <<in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti>>, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Dlgs. 30 maggio 2002 n. 115, applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall'art. 130 del cit. Dlgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo).

In considerazione della modesta complessità della vicenda e delle effettiva attività defensionale svolta, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore, in riduzione rispetto a quanto richiesto nella nota spese depositata in giudizio, in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

*(Omissis)*